

## **TI\_GERICHTE 42.2024.42 vom 17. Oktober 2023**

TI Tribunale d'appello, 2023-10-17, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_42.2024.42\\_d20231017](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2024.42_d20231017)

FR: TI\_GERICHTE 42.2024.42 du 17 octobre 2023

IT: TI\_GERICHTE 42.2024.42 del 17 ottobre 2023

### **Regeste**

Ricorso al TCA irricevibile in quanto tardivo. Nessun valido motivo per restituzione termine. Fatto che assicurato lavorasse ed effettuasse corsi non giustifica il ritardo

### **Erwägungen**

#### **E. 10**

ottobre 2001, pubblicata in R DAT I-2002 pag. 190 seg.; STF H 304/99 del 22 dicembre 2000; STF I 623/98 del 26 ottobre 1999. Vedi pure: STF 9C\_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C\_585/2014 dell'8 settembre 2015). 2.2. L'art. 65 cpv. 1 della Legge sull'assistenza sociale (Las) dell'8 marzo 1971 stabilisce che contro la decisione concernente l'erogazione, il rimborso e la restituzione di prestazioni assistenziali sono dati i rimedi di diritto di cui all'art. 33 Laps. L'art. 33 della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 stabilisce che: " 1 Contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione. 2 Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione. 3 È applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA)." 2.3. Secondo l'art. 60 cpv. 1 LPGA, applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 33 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.2.), il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa. Secondo il capoverso 2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia. Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato. Ex art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2). L'art. 38 cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione. Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3). Ai sensi del cpv. 4 i termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso. Dopo l'entrata in vigore della LPGA, in analogia alla giurisprudenza resa in relazione all'art. 20 PA, il termine di ricorso in caso di notifica della decisione durante la sospensione

dei termini comincia a decorrere il primo giorno dopo la scadenza della sospensione (cfr. DTF 131 V 305; STF I 643/06 del 2 novembre 2006; Pratique VSI 1998 pag. 217; Mosimann, in: *Praktische Anwendungsfragen des ATSG*, 2003, pag. 130 seg.). Secondo l'art. 38 cpv. 2 bis LPGA una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito. Si tratta di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro fissato dall'ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr. STF 8C\_642/2018 del 19 settembre 2018; DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C\_465/2014 dell'8 luglio 2014). Tale notificazione fittizia vale anche nel caso di ordine di trattenuta della corrispondenza presso l'ufficio postale, a maggior ragione laddove l'assicurato doveva prevedere l'invio di atti giudiziari (cfr. STF 9C\_415/2024 del 5 novembre 2024 consid. 6.2.; STF 8C\_399/2019 dell'8 gennaio 2020 consid. 4.1.; STF 8C\_797/2018 del 29 novembre 2018; STF 8C\_53/2017 del 2 marzo 2017; DTF 141 II 429; DTF 134 V 52; STF 8C\_465/2014 dell'8 luglio 2014; STF 8C\_89/2011 del 24 febbraio 2011). L'invio si considera notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel caso in cui non si tratti di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C\_523/2018 del 3 settembre 2018; STF 9C\_657/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e riferimenti ivi menzionati). Secondo costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l'atto entri nella sua sfera d'azione (cfr. STF 9C\_90/2015 del 2 giugno 2015 consid. 3.4.; DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144). A norma dell'art. 39 cpv. 1 LPGA, le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine. Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2). Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. STF 9C\_523/2018 del 3 settembre 2018 consid. 1.1.; DTF 134 V 49 consid. 2; DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, *Grundriss des Sozialversicherungsrechts*, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).

2.4. Nella presente evenienza la decisione su reclamo emessa il 1° ottobre 2024 riporta l'indicazione "raccomandata" (cfr. doc. A1). Dal sistema di tracciamento degli invii della Posta, presente agli atti (cfr. doc. 1), si evince che la stessa è stata spedita il medesimo giorno della sua emanazione ed è stata recapitata allo sportello giovedì 3 ottobre 2024. Il termine di 30 giorni per impugnare davanti al TCA il provvedimento citato ha iniziato a decorrere il 4 ottobre 2024 ed è scaduto lunedì 4 novembre 2024, essendo l'ultimo giorno del termine un sabato (cfr. art. 38 cpv. 3 LPGA). Il ricorso contro la decisione del 1° ottobre 2024 datato 6 novembre 2024 e spedito il medesimo giorno tramite Posta A (cfr. doc. I + busta d'intimazione) è, pertanto, tardivo, poiché posteriore alla scadenza del termine di trenta giorni per ricorrere a questa Corte (4 novembre 2024).

2.5. Va ora esaminato se l'insorgente può prevalersi della restituzione del termine. L'art. 14 Lptca, relativo alla restituzione per inosservanza, enuncia che se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, lo stesso è restituito, sempre che l'interessato lo domandi adducendone i motivi entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento. Di analogo tenore è l'art. 41 LPGA concernente la "restituzione in termini". Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al

richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza. L'assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C\_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C\_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid. 2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid. 1a; U. Kieser, *Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung*, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, Zurigo 1998, n. 151). La giurisprudenza federale ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 8C\_73/2024 del 14 maggio 2024 consid. 4.2.; STF 8C\_72872022 del 19 dicembre 2022 consid. 4; STF 9F\_15/2022 del 26 ottobre 2022 consid. 2.2.; STF 9C\_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C\_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid. 2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003). Tra gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C\_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.). Per la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. STF 9C\_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3). Non costituiscono, per contro, motivi scusabili il sovraccarico di lavoro, l'ignoranza del diritto, rispettivamente l'insicurezza dovuta all'introduzione di una nuova norma legale (cfr. STF 2C\_448/2009 del 10 luglio 2009; STF C 366/99 del 18 gennaio 2000; DLA 2002 N. 15 pag. 113; DLA 2000 N. 6, consid. 2, pag. 31; DLA 1988 N. 17, consid. 4a, pag. 128; DTF 110 V 339, consid. 3, pag. 343 e DTF 110 V 210, consid. 4, pag. 216). Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STF K 34/03 del 2 luglio 2003). 2.6. Nella presente evenienza questa Corte ritiene che non siano dati i presupposti per restituire il termine per interporre ricorso contro la decisione su reclamo del 1° ottobre 2024. In effetti il TCA non ravvede alcuna valida ragione che renda scusabile l'inoltro tardivo del ricorso. Quanto fatto valere dall'insorgente nel ricorso, ossia che il ritardo con cui è stata contestata la decisione su opposizione del 1° ottobre 2024 è dovuto alla circostanza che in quel periodo, oltre a lavorare, stava cercando ed effettuando dei corsi extra lavorativi (cfr. doc. I; consid. 1.3.), non consente, peraltro, di giustificare l'inoltro tardivo dell'impugnativa. In effetti la giurisprudenza federale ha già chiarito che il sovraccarico di lavoro - a cui possono essere associati per analogia gli impegni connessi allo svolgimento di corsi - non configura un motivo scusabile (cfr. consid. 2.5.). 2.7. Stante quanto precede, il ricorso di RI 1 contro la decisione su reclamo del 1° ottobre 2024 interposto tardivamente il 6 novembre 2024 risulta irricevibile. 2.8. A titolo abbondanziale giova in ogni caso evidenziare, da un lato, che è tenuta alla restituzione ogni persona che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto. La prestazione è, quindi, stata erogata in contrasto con la legge. Infatti è determinante la necessità di ristabilire l'ordine legale dopo la scoperta del fatto nuovo. A questo stadio è irrilevante sapere se l'interessato fosse in

buona fede oppure no quando ha ricevuto l'indebita prestazione. Il problema della buona fede è oggetto di esame nell'ambito della procedura successiva di condono (cfr. STF 9C\_321/2020 del 2 luglio 2021 consid. 7.3.2., pubblicata in DTF 147 V 417; STF 8C\_689/2016 del 5 luglio 2017 consid. 3.1.; DTF 122 V 134 consid. 2e; STFA P 91/02 dell'8 marzo 2004 consid. 3.2; STFA C 25/00 del 20 ottobre 2000; Widmer, Die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen in den Sozialversicherungen, Tesi, Basilea 1984, pag. 125 a 127; FF 1946 II pag. 527-528, edizione francese). Il fatto, poi, che si possano rimproverare degli errori o delle inavvertenze all'amministrazione è ininfluenza. In effetti non è raro che una domanda di restituzione sia imputabile a uno sbaglio dell'amministrazione – ad esempio a un errore di calcolo di una prestazione – ed è precisamente per permettere di correggere tali errori che la legge prevede, a certe condizioni, la restituzione di prestazioni versate a torto (cfr. STF 8C\_799/2017, 8C\_814/2017 dell'11 marzo 2019; STFA C 402/00 del

## **E. 12**

marzo 2001 consid. 2; DTF 124 V 382 consid. 1). Al riguardo cfr. pure STCA 38.2022.88 del 6 marzo 2023 consid. 2.9., il cui ricorso al TF dell'insorgente è stato respinto con giudizio 8C\_228/2023 del 6 ottobre 2023; STCA 38.2012.47 del 3 ottobre 2013 consid. 2.8.; STCA 38.2012.13 del 2 settembre 2013 consid. 2.9.; 38.2005.23 del 19 maggio 2005 consid. 2.7. Dall'altro, va osservato che nell'ambito dell'assistenza sociale vige il principio della sussidiarietà di cui agli art. 2 Las e 13 Laps. L'art. 13 Laps prevede segnatamente che le prestazioni sociali di complemento armonizzate vengono concesse nell'ordine in cui figurano all'art. 2 cpv. 1, e meglio: " 1 Sono prestazioni sociali ai sensi della legge: a) le riduzioni dei premi previste nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo la Legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994 e dalla relativa Legge cantonale di applicazione; b) l'aiuto sociale speciale e l'assegno per sportivi d'élite o talenti artistici previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio (LAST) del 23 febbraio 2015; c) la borsa di studio e l'assegno di tirocinio previsti dalla Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015; d) l'assegno di riqualificazione professionale previsto dalla Legge sugli aiuti allo studio del 23 febbraio 2015; ] e) l'indennità straordinaria ai disoccupati prevista dalla Legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997; f) l'assegno integrativo previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008; g) l'assegno di prima infanzia previsto dalla Legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008; h) le prestazioni assistenziali previste dalla Legge sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971." Dal principio di sussidiarietà risulta che l'erogazione di prestazioni assistenziali viene riconosciuta soltanto qualora un richiedente non sia in grado di provvedere alle proprie necessità tramite sforzo personale oppure prestazioni a cui sono tenuti dei terzi o, ancora, mediante prestazioni volontarie da parte di terzi (cfr. STF 8C\_708/2018 del 26 marzo 2019 consid. 4.2.; STF 8C\_100/2017 del 14 giugno 2017 consid. 8.1.; STFA K 22/04 del 22 ottobre 2004 consid. 2.3.1., pubblicata in RAMI 2005 pag. 30, DTF 137 V 143 consid. 3.7.1.; Disposizioni COSAS del 2005, aggiornate nel dicembre 2015, p.to A.4; C. Hänzi, Die Richtlinien der schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe", Ed. Helbing Lichtenhahn, Basilea 2011 pag. 171-172; 114-115). Con sentenza 8C\_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.1. l'Alta Corte ha osservato che in virtù del principio di sussidiarietà colui che effettivamente e giuridicamente è in grado di procurarsi da solo i mezzi necessari per sopravvivere, in particolare assumendo un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile, non può esigere l'assistenza sociale o l'aiuto in situazione di bisogno ai sensi dell'art. 12 Cost. fed. (cfr. STF 8C\_455/2015 del 8 marzo 2016 consid.

7.2.2; STF 8C\_787/2011 del 28 febbraio 2012 consid. 3.2.1). Al consid. 4.4 dello stesso giudizio la nostra Massima Istanza ha esposto che solitamente non sussiste nessun diritto al sostentamento necessario della vita durante la frequentazione di una formazione. In primo luogo le persone in formazione vanno sostenute attraverso appositi strumenti dedicati alla formazione e perciò di regola l'assistenza sociale non è competente. Contributi alla formazione sono in particolare le borse di studio e i prestiti. L'aiuto sociale può, altresì, essere chiesto solamente in via complementare, ad esempio come aiuto per il superamento della situazione in quanto altri mezzi non sono ancora disponibili (cfr. STF 8C\_930/2015 del 15 aprile 2016 consid. 4.4.). Con giudizio 8C\_138/2016 del 6 settembre 2016 consid. 5.2.1., pubblicato in DTF 142 V 513, il Tribunale federale ha ribadito che secondo prassi il reddito netto complessivo da attività lavorativa dipendente o indipendente viene computato nel calcolo della prestazione assistenziale, come pure il reddito sostitutivo rappresentato dalle rendite AVS, AI, PC, dalle indennità di disoccupazione e da altre indennità giornaliere. Ciò in virtù del principio di sussidiarietà che è l'espressione della responsabilità individuale, secondo cui, prima di far capo all'assistenza sociale, vanno esaurite tutte le altre possibilità di reddito. In una sentenza 8C\_344/2019 del 15 novembre 2019 consid. 6.4. il Tribunale federale ha peraltro osservato: " (...) l'aiuto sociale non deve essere parificato a qualsiasi assicurazione sociale, poiché esso ha natura sussidiaria e le prestazioni pecuniarie servono idealmente per superare situazioni di bisogno e non costituiscono una retribuzione minima e complementare a lungo termine. Si può quindi pretendere un'applicazione rigorosa del principio della sussidiarietà (in esteso si veda: HÄNZLI, pag. 114 seg.) ancorato all'art. 2 Las/TI e dell'obbligo di ridurre il danno (...)" Al riguardo cfr. pure STF 8C\_717/2022 del 7 giugno 2023 consid. 10.1.2 , pubblicata in DTF 150 I 6; STF 2C\_60/2022 del 27 dicembre 2022 consid. 4.5., pubblicata in DTF 149 II 1; DTF 146 I 1 e le linee guida CSIAS p.to A.3. concernente la sussidiarietà e le relative spiegazioni. 2.8.1. In concreto con decisione del 9 gennaio 2023 l'Ufficio degli aiuti allo studio ha concesso all'insorgente un assegno di formazione terziaria sociosanitaria di fr. 13'149 per l'anno scolastico 2022-23 (cfr. doc. 63). La somma di fr. 13'149 è composta di fr. 3'141 per la copertura dei costi di formazione e di fr. 10'008 per la copertura dei costi generali (cfr. doc. 18). Tale ammontare è stato accreditato al ricorrente in due rate, la prima di fr. 6'574 il 1° febbraio 2023 e la seconda di fr. 6'575 il 17 aprile 2023 (cfr. doc. 85; 70). Nei calcoli volti a determinare il diritto di RI 1 alle prestazioni assistenziali da febbraio ad agosto 2023 non è, però, stato tenuto conto dell'assegno di formazione. Al riguardo va ricordato che, in virtù dell'ordine di priorità concernente le prestazioni sociali di complemento armonizzate di cui all'art. 13 Laps (cfr. consid. 2.8.), le prestazioni assistenziali sono sussidiarie rispetto agli assegni erogati sulla base della Legge sugli aiuti allo studio. È vero che l'insorgente ha asserito (cfr. doc. I), come d'altronde riconosciuto dall'amministrazione (cfr. doc. A1; IV), di aver allegato la decisione dell'Ufficio degli aiuti allo studio e l'estratto conto bancario del febbraio 2023 in occasione della richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali del 30 marzo 2023 (cfr. doc. 78), nonché l'estratto conto bancario di aprile 2023 contestualmente alla richiesta di rinnovo delle prestazioni assistenziali del 1° aprile 2023 (cfr. doc. 67). È altrettanto vero, tuttavia, che, come esposto precedentemente, vanno restituite le prestazioni erogate in contrasto con la legge. Ogni persona che ha beneficiato di una prestazione, alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto è tenuta alla restituzione della stessa, indipendentemente dalla circostanza che si possano rimproverare degli errori o delle inavvertenze all'amministrazione (cfr. consid. 2.8.). 2.9. Per quanto concerne, infine, la domanda di condono (art. 26 cpv. 3 Laps: "la restituzione è condonata,

in tutto od in parte, se il titolare del diritto ha percepito la prestazione indebita in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione, il provvedimento costituirebbe un onere troppo grave" ) formulata dal ricorrente (cfr. doc. I), va rilevato, come del resto ricordato dall'USSI nella decisione su reclamo e nella risposta di causa (cfr. doc. A1; IV), che per costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di condono solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di restituzione, ritenuto, da un lato, che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito definitivamente, dall'altro, che il condono deve essere oggetto di una procedura distinta (cfr. STF 8C\_118/2022 del 9 agosto 2022 consid. 4.3.2.; STF 8C\_108/2021 del 9 luglio 2021 consid. 5.3.; STF 8C\_405/2020 del 3 febbraio 2021 consid. 5.2.; STF 8C\_589/2016 del 26 aprile 2017; STF 9C\_211/2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C\_130/2008 dell'11 luglio 2008; STF 8C\_617/2009 del 5 novembre 2009). Pertanto le censure sollevate dal ricorrente nell'impugnativa relative alla sua buona fede e alla seria difficoltà in cui si trova con il debito nei confronti dell'USSI saranno esaminate con separata decisione nella procedura successiva relativa al condono, conformemente a quanto indicato dalla parte resistente (cfr. doc. A1; IV).

2.10. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l'art. 65 cpv. 1 Las ). L'art. 29 Lptca enuncia: " 1 La procedura è gratuita per le parti. 2 La procedura di ricorso concernente le controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità è soggetta a spese; l'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. 3 Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura. 4 Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1'000 franchi." L'art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In concreto, trattandosi del settore dell'assistenza sociale per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGA (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell'attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell'ambito dell'assistenza sociale (sul tema delle spese davanti al TCA cfr. il Messaggio Nr. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto»), non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2023.42 del 5 febbraio 2024 consid. 2.11.; STCA 42.2023.37 del 20 novembre

2023 consid. 2.5.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C\_382/2023, 8C\_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C\_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell'11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.